

Pubblicato il 20/01/2020

N. 00134/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02030/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2019, proposto da Centro Studi Marida Correnti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana - Ispettorato Agricoltura Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

***per l'annullamento***

*previa sospensione cautelare degli effetti*

del Decreto n. 666 del 17.04.2019, con cui il Dirigente dell'Ispettorato Agricoltura di Enna ha disposto la revoca del decreto di concessione degli aiuti n. 5548 del 28.7.2015; ove occorra, della nota prot. n. 521 del 16.1.2019, con cui il Dirigente dell'Ispettorato Agricoltura di Enna ha disposto l'archiviazione del decreto di concessione degli aiuti n. 5548 del 28.7.2015 e del DDS n. 4048/2017 dell'11.12.2017; della nota prot. n. 20607 del 27.4.2018, con cui il Dirigente del Servizio 5 del Dipartimento Reg.le Agricoltura ha rigettato l'istanza di proroga avanzata dal Centro Studi ricorrente;

della nota prot. 17247 del 10.4.2018, con cui il Dirigente del Serv. 5 del Dip.to Reg.le per l'Agricoltura, richiamando l'USA di Enna, ritiene ammissibili al contributo "esclusivamente i documenti giustificativi di spesa riferiti alle attività concluse entro i termini, le relative quietanze che dimostrino che la transazione è avvenuta nei tempi indicati nella domanda di saldo presentata";

infine, ove occorra, del DDS n. 4048/17 nella parte in cui ha aggiunto "... e con spesa sostenuta entro la data del 5.11.2015".

nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e/o connesso, allo stato sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Regione Siciliana - Ispettorato Agricoltura Enna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Il Centro Studi Marida Correnti deduce di essere stato beneficiario degli aiuti comunitari previsti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013 – Misura 111 senza però avere conseguito il chiesto contributo a causa di alcune spese sostenute e rendicontate non ritenute dall'Amministrazione suscettibili di finanziamento. All'esito della complessa interlocuzione avviata e dal confronto instauratosi con l'Amministrazione culminato anche con la proposizione di un ricorso gerarchico, la ricorrente non riusciva ad ottenere il finanziamento dell'attività di formazione espletata, patendo la revoca dell'ammissione al beneficio richiesto.

Con ricorso, spedito a mezzo posta per la notifica ai sensi della Legge 53/1994 il 9 dicembre 2019 e notificato ai sensi dell'art.41 c.p.a. giorno 11 dicembre 2019 alla Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari, presso la sede dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art.11 R.D. 1611/1933 e dell'art.1 del D.Lgs. 2 marzo 1948 n.142 (che estende le funzioni dell'Avvocatura dello Stato esercitate in favore delle Amministrazioni statali anche nei riguardi dell'Amministrazione regionale siciliana, disponendo l'applicazione nei confronti di quest'ultima nel suo complesso considerata sia delle disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con i Regi Decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e, successive modificazioni, sia degli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile), nonché depositato in segreteria ai sensi dell'art.45 c.p.a. il 18 dicembre 2019, unitamente all'istanza di fissazione d'udienza ai sensi e per gli effetti degli artt.55 co.4 e 71 c.p.a., il Centro Studi Marida Correnti impugnava dinanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, i provvedimenti in epigrafe indicati, domandandone l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti,

per i seguenti motivi: 1) vizio del procedimento – violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 come recepito dall’art. 11 bis della l.r. n. 10/91 – difetto di motivazione; 2) violazione delle disposizioni assessoriali impartite con nota prot. n. 56197 del 13.11.17 - eccesso di potere – sviamento - falsa applicazione del punto 5.8 delle disposizioni attuative e procedurali, parte generale (sub “a”) –difetto di procedimento e di motivazione – ingiustizia manifesta- contraddittorietà tra atti della stessa p.a. – violazione del principio di par condicio tra i beneficiari.

Si costituiva l’Amministrazione resistente, opponendosi all’accoglimento del ricorso e contestando, in particolare, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

All’udienza camerale del 16 gennaio 2020 è stato dato avviso alle parti – anche ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. – dell’intenzione di definire il contenzioso in esame con sentenza cd. “breve” che il Collegio pronunciava all’esito dell’udienza di trattazione della sospensiva ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

## DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, osserva che la controversia attiene all’erogazione di pubblici finanziamenti e, pertanto, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata (Cass. Sez.Un. 19 maggio 2008 n.12641 e Cons. di St. Ad.Plen. n.6/2014), non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art.133 co.1 lett.b) c.p.a., distinguendosi la concessione di contributi dalla quella di beni pubblici *strictu sensu* intesa in ragione della fungibilità caratterizzante l’oggetto del rapporto concessorio di diritto pubblico in questione, ossia il denaro. Né, peraltro, può ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva di cui all’art.133 co.1 lett.a) n.2) c.p.a. e di cui all’art.11 ultimo comma della L.241/1990, poiché il finanziamento in questione non rientra tra gli investimenti produttivi disposti in sede di approvazione di un “*patto territoriale*”.

Secondo quanto, infatti, stabilito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. 27.10.2014, n. 22747 «*La cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale" appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11, co. ultimo, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica*» (Cfr. anche Cass. SS.UU., 8.7.2008, n. 18630 e n. 1132 del 21.1.2014; in tal senso anche Consiglio di Stato sez. V 27 dicembre 2013 n. 6277 che in tema di provvedimenti di revoca di finanziamenti concessi nell'ambito dell'attuazione dei Patti territoriali di cui alla L. n. 662/1996, poi disciplinati in via di dettaglio dal D.M. n. 320/2000, ha statuito che «*La cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario, accordato per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale", costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private - in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 l. n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi - appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a. alla stregua dell'art. 11, ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica*»).

La questione di giurisdizione, quindi, va risolta e decisa secondo il criterio del *petitum sostanziale* concepito e seguito dalla giurisprudenza sin dal c.d. “concordato del 1930” tra Corte di Cassazione (Sezioni Unite del 15 luglio 1930 n.2680) e Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria 14 giugno 1930 n.1 e 28 giugno 1930 n.2). Ed, invero, tanto il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), quanto la Corte Suprema di

Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Civ., Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Civ., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Civ., Sez. Un., 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Civ., Sez. Un., 10 aprile 2003, n. 5617), hanno affermato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere deciso ricorrendo al criterio della situazione soggettiva per la tutela della quale si agisce in giudizio, con la conseguenza, pertanto, che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, senza che alla Pubblica Amministrazione sia demandato compito diverso dalla mera verifica dell'effettiva esistenza dei relativi presupposti, non potendo l'Autorità amministrativa all'uopo deputata, dunque, esercitare alcuna discrezionalità in ordine all'*an*, al *quid* o al *quomodo* dell'erogazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Civ. Sez. un. 13 ottobre 2011, n. 21062; Cass. Sez. Un. 25 luglio 2006 n. 16896, 22 luglio 2002 n. 10689; Cass. Sez. Un. 28 ottobre 2005 n. 21000); b) sussiste ancora la giurisdizione del giudice ordinario allorché la controversia riguardi l'erogazione o la ripetizione del contributo e si discuta dell'inadempimento ad opera del beneficiario degli obblighi da costui assunti per la concessione della chiesta ed/od ottenuta sovvenzione pubblica, trattandosi di questioni attinenti alla fase di svolgimento ed esecuzione del rapporto pubblico di finanziamento, senza che all'uopo rilevi in modo alcuno la denominazione dell'atto controverso, ben potendo, infatti, in questi casi il Giudice Civile sindacare la legittimità dell'operato dell'Autorità amministrativa allorché si traduca in provvedimenti formalmente qualificati di revoca, di decadenza o di risoluzione, fondati sull'asserito inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo da parte del beneficiario (Cass. Civ. Sez. Un. ord. 25

gennaio 2013, n. 1776); c) sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice Amministrativo qualora la controversia attenga esclusivamente la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale di erogazione del contributo, ovvero quando quest'ultimo atto sia stato annullato per vizi di legittimità o revocato per contrasto con l'interesse pubblico in autotutela, senza che rilevino eventuali inadempimenti del beneficiario (Cass. Civ., Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17).

Con riguardo al caso in esame, il Collegio ritiene non sussistente la giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo poiché il provvedimento impugnato costituisce conseguenza del presunto inadempimento di obblighi assunti dal ricorrente in sede di erogazione del contributo in questione.

Dopo essere stato ammesso al chiesto beneficio, infatti, il ricorrente doveva adempiere a talune formalità che l'Amministrazione resistente non ha ritenuto correttamente eseguite, così respingendo la domanda di pagamento presentata e revocando il precedente provvedimento di ammissione al finanziamento.

Trattandosi, dunque, di questioni inerenti alla fase di esecuzione del controverso finanziamento e non di ammissione al chiesto beneficio, non spetta al Giudice Amministrativo sindacare la correttezza della condotta della Pubblica Amministrazione resistente, rientrando la controversia in esame nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Il ricorso, pertanto, è inammissibile per difetto di giurisdizione, essendone la cognizione devoluta al sindacato del Giudice Ordinario.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia ed allo scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 (da € 26.000,01 ad € 52.000,00) vanno liquidate in favore dell'Amministrazione resistente ed a carico del ricorrente nella misura di seguito indicata:

## COMPENSI PROFESSIONALI

Fase di studio della controversia (rid.50%) € 977,50

Fase introduttiva del giudizio (rid.50%) € 675,00

Fase di trattazione € -

Fase decisionale € -

Fase cautelare € -

Totale compenso per fasi € 1.652,50

Rimborso forfettario 15,00% € 247,88

Somma finale € 1.900,38

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Amministrazione resistente che liquida in complessivi Euro 1.900,38 a titolo di compensi professionali, ivi incluso rimborso forfettario, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Maurizio Antonio Pasquale Francola**

**IL PRESIDENTE**

**Giovanni Iannini**



## IL SEGRETARIO